

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 27 aprile 1987, n. 4081.

I rappresentanti delle liste e dei gruppi rientrano tra i soggetti chiamati alle funzioni elettorali cui l'art. 119 del D.P.R. 361/1957 riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alle operazioni elettorali.

Omissis.

Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 119 D.P.R 30.5.1957, n. 361, il ... censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile la citata norma ai rappresentanti di lista.

Richiamando il favorevole orientamento di questa Corte Suprema, il ricorrente osserva che la genericità della formula usata dal legislatore impone di ritenere che fra i "chiamati ad adempire funzioni presso gli uffici elettorali", ai quali deve essere applicata la norma in questione, vada compreso anche il "rappresentante di lista".

Sempre secondo il ricorrente, tale rilievo di carattere letterale risulta avvalorato dalla "ratio legis", che non giustifica certo l'interpretazione restrittiva accolta dal Pretore di ...; e ciò anche perché non può essere escluso il valore eminentemente pubblico della fondamentale funzione di controllo che - sia pure in via facoltativa - viene svolta dai cittadini designati dai partiti o dai gruppi politici e, quindi, la piena compatibilità dell'art. 119 citato con la situazione soggettiva di esso ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che i rappresentanti di lista, ai quali l'art. 40 del T.U. n. 361 del 1957 attribuisce la qualifica di pubblici ufficiali, sono da considerarsi inclusi tra i soggetti chiamati ad adempire funzioni elettorali dei quali si occupa l'art. 119 dello stesso T.U., per cui anch'essi hanno diritto ai tre giorni di ferie retribuiti, in base a quest'ultima disposizione (da ultimo: Cass. civ., 16.10.1985, n. 5104; idem, 6.2.1985, n. 890; 22.4.1980, n. 2618; 27.6.1969, n. 2322; 20.6.1963, n. 1647).

Il contrario orientamento espresso al riguardo della Corte Costituzionale in una sentenza interpretativa di rigetto (Corte Cost., 8.7.1982, n. 124) non è vincolante per il giudice e, peraltro, non è stato seguito da questa Corte Suprema (v. cit. sent. nn. 890 e 5204/1985).

Del resto, la questione relativa all'applicabilità ai rappresentanti di lista dell'art. 119 del citato T.U. non coincide neppure con quella relativa alla composizione dell'ufficio elettorale (e alla possibilità di considerare i rappresentanti di lista come facenti parte di esso), dato che si possono adempire funzioni presso un ufficio anche senza far parte dello stesso, e il citato art. 119 parla di "dipendenti chiamati ad adempire funzioni presso gli uffici elettorali".

In sostanza, dunque, la giurisprudenza di questa Corte Suprema non comporta né una interpretazione estensiva, né una interpretazione analogica dell'art. 119, ma la sua pura e semplice applicazione, secondo il significato proprio delle parole usate dal legislatore.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata per la parte censurata (relativa al ...) con il rinvio della causa ad altro Pretore del Lavoro, che si designa in quello di ..., al quale di domanda anche di provvedere sulle spese di questa fase del giudizio.

Omissis.